



**SUCCURSALE IN ITALIA**

Corso Venezia, 36 - 20121 Milano  
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 13124590962  
Partita IVA 13124590962 - REA 2704043 - Codice ABI 3407.4  
Iscritta al n. 8105 dell'Albo delle banche presso la Banca d'Italia  
Aderente al Fondo Lussemburghese di Tutela dei Depositi  
www.edmond-de-rothschild.it

**SEDE LEGALE**

4, Rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg  
S.A. - Capital Social Euro 31.150.000.  
n. B19194 Régistre de Commerce et des Sociétés  
N. TVA LU 121687 24Code NACE: 64.191

CONTRATTO N. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO**

**Primo Intestatario**

Cognome e Nome / Ragione Sociale				
Luogo di nascita		Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza				C.A.P.
Località		Prov.	Nazione	
Cittadinanza		Codice Fiscale		
Partita IVA	Telefono / Cellulare		Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono		E-mail		
Indirizzo PEC			Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)				
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data	Scad. data

*(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)*

**Avvertenza**

In caso di cointestazione del rapporto la Banca, qualora i cointestatari non dispongano diversamente mediante espressa indicazione del Profilo Convenzionale, considererà la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Primo Intestatario ai fini della valutazione di adeguatezza. La conoscenza ed esperienza presa in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza sarà invece quella del cointestatario disponente l'operazione. Sulle modalità di valutazione dell'adeguatezza in caso di cointestazione del rapporto si rimanda all'art. 20 delle Norme Generali, che il Cliente dichiara di aver letto e compreso.

Tutte le comunicazioni che la Banca è tenuta a fornire nel corso del rapporto verranno inviate al Cliente, con pieno effetto, a mezzo e-mail sopra indicato e/o mediante caricamento su area riservata del sito internet della Banca per mezzo del servizio di informativa tramite strumenti informatici. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca che tali comunicazioni vengano fornite, in alternativa e con pieno effetto, su supporto durevole cartaceo.

Preso atto di quanto sopra, il Cliente richiede alla Banca di inviare, con pieno effetto, tutte le comunicazioni nel corso del rapporto su supporto durevole cartaceo al Primo intestatario e/o al diverso indirizzo di corrispondenza di seguito indicato (se diverso da quello del Primo Intestatario).

Destinatario				
Via/Piazza				
C.A.P.	Località			
E-mail				

**Secondo Intestatario / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)**

Cognome e Nome / Ragione Sociale				
Luogo di nascita		Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza				C.A.P.
Località		Prov.	Nazione	
Cittadinanza		Codice Fiscale		
Partita IVA	Telefono / Cellulare		Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono		E-mail		
Indirizzo PEC			Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)				
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data	Scad. data

*(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)*

### Terzo Intestataro / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale				
Luogo di nascita		Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza				C.A.P.
Località		Prov.	Nazione	
Cittadinanza		Codice Fiscale		
Partita IVA	Telefono / Cellulare		Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono	E-mail			
Indirizzo PEC			Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)				
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data	Scad. data

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

### Quarto Intestataro / Rappresentante Legale (Barrare se non utilizzato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale				
Luogo di nascita		Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza				C.A.P.
Località		Prov.	Nazione	
Cittadinanza		Codice Fiscale		
Partita IVA	Telefono / Cellulare		Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono	E-mail			
Indirizzo PEC			Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)				
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data	Scad. data

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

Profilo convenzionale rilevante ai fini della valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato:

Primo intestatario       Secondo intestatario       Terzo intestatario       Quarto intestatario

Ai fini del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR) il Cliente, in relazione al presente Contratto, dichiara di essere:

- una controparte non finanziaria sottosoglia *ex art. 9, comma 1-bis*, del Regolamento EMIR  
 una controparte non finanziaria soprastoglia *ex art. 10, comma 1*, del Regolamento EMIR  
 una controparte non finanziaria che non calcola le proprie posizioni in derivati OTC

Il Cliente, con la conclusione del presente contratto, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali future variazioni della sua qualificazione di cui sopra al fine di consentire alla Banca di adempiere correttamente all'obbligo di *reporting* sulla medesima eventualmente gravante ai sensi del Regolamento EMIR. Laddove la Banca sia tenuta ad effettuare il *reporting* anche per conto del Cliente la stessa potrà richiedere allo stesso tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, informazioni che è responsabilità del Cliente fornire in maniera corretta e tempestiva.

Con la presente, io/noi sottoscritto/i (di seguito, per brevità, congiuntamente il "Cliente")

#### PREMESSO CHE

- Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia (di seguito, la "Banca" o il "Gestore") è autorizzata, tra l'altro, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli ai sensi della "Normativa di Riferimento" (per tale intendendosi la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "MiFID 2") e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("MiFIR") e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il "TUB") e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento (UE) 679/2016 – (GDPR);
- il Cliente ha esaminato, compreso, accettato e ricevuto le condizioni del presente contratto (di seguito, il "Contratto") in tempo utile prima della conclusione dello stesso nonché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato le "Norme che regolano il contratto di gestione di portafogli (Norme Generali)" (di seguito le "Norme Generali") e i termini del documento denominato "Informativa Precontrattuale di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia" (di seguito, l'"Informativa Precontrattuale") che contiene le seguenti sottosezioni: "Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela", "Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente", "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti", "Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi", "Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento", "Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti" in tempo utile prima della conclusione del Contratto;
- il Cliente ha altresì esaminato, compreso e accettato le caratteristiche della linea di gestione che costituiscono l'Allegato 1 del presente contratto (di seguito, la "Linea di Gestione" o, al plurale, le "Linee di Gestione");
- il Cliente è stato invitato dalla Banca, nel colloquio preliminare con il medesimo intercorso, a fornire tutte le informazioni che la legge indica per la sua classificazione in una delle tre categorie di cliente al dettaglio o cliente professionale o controparte qualificata;

- il Cliente ha quindi ricevuto e compilato, prima della conclusione del Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della propria situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare i rischi connessi agli investimenti, e dei propri obiettivi di investimento, comprensiva della sua tolleranza al rischio (di seguito, il **"Questionario"**);
- il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all'acquisizione, da parte della Banca, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
- sulla base delle informazioni fornitegli, la Banca ha classificato il Cliente come "cliente al dettaglio";
- il Cliente è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite;
- il Cliente ha preso quindi atto della categoria a lui assegnata dalla Banca;
- in caso di conclusione del presente Contratto fuori sede, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, facendo pervenire alla Banca o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, il **"Consulente Finanziario"** o plurale i **"Consulenti Finanziari"**) un'apposita comunicazione scritta;
- in caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive;
- dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta di Contratto e dell'Allegato n. 1 – Caratteristiche della Gestione;
- prende atto che il domicilio eletto dalla Banca ai sensi dell'art. 21 delle Norme Generali è Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia - Corso Venezia, 36 - 20121 Milano.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di prestare in suo favore il servizio di gestione avente ad oggetto il proprio portafoglio, così conferito:




- A** assegno circolare non trasferibile numero ..... emesso da .....  
di Euro ..... ed emesso all'ordine di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia, da accreditare sul conto gestione per conto terzi ed intrattenuto presso la Banca Depositaria ed allegato al presente modulo;
- B** assegno bancario non trasferibile numero ..... tratto sulla banca .....  
di Euro ..... ed emesso all'ordine di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia, da accreditare sul conto aperto sul conto terzi intestato alla Banca ed intrattenuto presso la banca depositaria (di seguito, **"Banca Depositaria"** o, al plurale, **"Banche Depositarie"**) ed allegato al presente modulo;
- C** a mezzo bonifico bancario di Euro ..... sul conto di gestione per conto terzi a Voi intestato ed intrattenuto presso la Banca Depositaria;
- D** con trasferimento da altro intermediario degli strumenti finanziari in relazione ai quali ha dato disposizione per la loro immissione nel conto di deposito strumenti finanziari - gestione conto terzi intestato a Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia ed intrattenuto presso la Banca Depositaria come risultanti dalla lettera di conferma che verrà inviata dalla Banca.

#### ED IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PROPRIO PORTAFOGLIO IL CLIENTE:

1. ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il **"TUF"**), autorizza la Banca ad agire anche in nome proprio, e per suo conto, nella gestione del portafoglio;
2. prende atto:
  - che la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di cui al presente Contratto sarà effettuata in conformità Norme Generali ed alle caratteristiche della/Linea/e di Gestione scelta/e ai sensi dell'art. 1. delle Norme Generali, tra quelle proposte dalla Banca (di seguito, l'**"Allegato 1"**);
  - che la valutazione del patrimonio iniziale sarà effettuata applicando i criteri indicati nell'art. 13 della Norme Generali e con riferimento alla data di sua effettiva disponibilità per la Banca;
  - che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari, di cui si avvalga la Banca, di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore che non sia intestati o girati alla Banca, muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente;
  - che i servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e che gli stessi comportano a suo carico oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
  - che, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
3. ha letto ed approva le Norme Generali contenute nel presente Contratto, che dichiara di aver altresì ricevuto;
4. per l'ipotesi in cui il Contratto sia cointestato a più soggetti, approva che il regime di operatività del Contratto sia a "firma disgiunta", salvo diversa indicazione da parte del Cliente da darsi per iscritto;
5. quanto al regime fiscale applicabile ai redditi delle attività finanziarie:
  - a) con riferimento ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 461 del 21 Novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, comunica che per il corrente anno intende optare per l'applicazione del:
    - regime fiscale del risparmio gestito ex art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente sul risultato di gestione maturato nel periodo d'Imposta);
    - regime fiscale del risparmio amministrato ex art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente su ciascuna plusvalenza o provento realizzato dal contribuente – salvo quanto di seguito);
    - regime fiscale della dichiarazione (tassazione nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.461/97);
    - di effettuare le operazioni nell'esercizio di impresa commerciale. Rientrano in questa casistica: imprenditori individuali con titoli afferenti l'attività d'impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi;
    - di non essere soggetto all'imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986).
  - b) ai sensi di quanto previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (rispettivamente sostituito ed introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 461/97) in materia di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate in società di capitali non relative ad impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n.917/1986 prende atto del fatto che sarà applicata la ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente;
  - c) prende atto del fatto che l'opzione espressa ha effetto per il periodo d'imposta corrente e per i futuri e che, qualora intendesse modificare l'opzione, sarà necessario concludere il presente Contratto e sottoscrivere uno nuovo con il nuovo regime fiscale prescelto;
  - d) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione (quali, a titolo esemplificativo, il superamento della soglia rilevante per le partecipazioni qualificate o redditi conseguenti nell'ambito di attività di impresa) che sia suscettibile di non rendere più applicabile il regime fiscale prescelto;
  - e) prende atto che il domicilio eletto dalla Banca ai sensi dell'art. 21 delle Norme Generali è Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia - Corso Venezia, 36 - 20121 Milano.
6. da atto che la presente proposta viene formulata sulla base delle proprie specifiche esigenze e volontà essendo il risultato di una trattativa privata condotta personalmente;
7. prende atto che, in caso di accettazione da parte della Banca della proposta di Contratto del Cliente, un esemplare del Contratto verrà rilasciato debitamente sottoscritto per accettazione da parte di soggetto abilitato a rappresentare la Banca medesima.

Luogo e data .....

Firma del/i cliente/i

1.  2.  3.  4. 

Istruzioni particolari per l'esecuzione del servizio di gestione dedotto in Contratto (spazio da barrare se non utilizzato)

Luogo e data .....

Firma del/i cliente/i

1.  2.  3.  4.

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Cliente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:

- art. 1: (comma 2) casi di superamento delle percentuali di investimento in strumenti e prodotti finanziari indicati nelle linee di gestione - (comma 4) conferimento del Patrimonio mediante trasferimento di strumenti finanziari: efficacia probatoria della lettera di conferma;
- art. 2: (comma 2) facoltà di agire in nome proprio e per conto del cliente - (comma 3) utilizzo leva finanziaria - perdite eccedenti il patrimonio conferito in gestione - (comma 4) deposito di somme di denaro e modalità di custodia e sub - deposito di strumenti finanziari - (comma 7) assenza di obblighi in capo alla Banca di verificare le partecipazioni rilevanti possedute dal Cliente presso la Banca mediante altro rapporto contrattuale oppure altri intermediari - (comma 8) impegno del Cliente a non vincolare a qualsiasi titolo in favore di chiunque il proprio portafoglio - (comma 9) diritto di pegno e ritenzione in capo alla Banca - (comma 11) compensazione tra conti del medesimo Cliente - (comma 12) esclusioni o limitazioni di responsabilità della Banca;
- art. 3: conseguenze ed effetti degli ordini dei Clienti - (comma 1) facoltà della Banca di non eseguire e trasmettere gli ordini - (comma 4) facoltà della Banca di modificare il parametro di riferimento;
- art. 4: delega di gestione;
- art. 5, comma 3: garanzie a valere sul patrimonio;
- art. 11: conflitti di interesse e incentivi;
- art. 12, comma 5: approvazione tacita della documentazione;
- art. 15: modalità di comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al Cliente;
- art. 17, comma 2: messa a disposizione del Cliente del patrimonio in caso di decesso;
- art. 17: recesso della Banca, clausola risolutiva espressa, facoltà della Banca di liquidare gli strumenti e i prodotti finanziari in gestione in caso di scioglimento del contratto - messa a disposizione del Cliente delle disponibilità liquide dello stesso a seguito del soddisfacimento da parte della Banca dei propri diritti in caso di scioglimento del Contratto;
- art. 18: modifiche al contratto;
- art. 19: cointestazione del rapporto;
- art. 20, comma 5: sopravvenuta inadeguatezza complessiva delle Linee di Gestione;
- art. 20, comma 7: onere del Cliente di informare la Banca su variazioni relative alla sua esperienze e conoscenza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento;
- art. 21, comma 2: invio delle comunicazioni a mezzo posta elettronica;
- art. 22: foro esclusivo;
- art. 23: vendita in danno.

Luogo e data .....

Firma del/i cliente/i

1.  2.  3.  4.

## SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

### Identificazione del Cliente

Il sottoscritto dichiara di aver proceduto alla identificazione del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

.....  
Soggetto che procede all'identificazione  
Cognome e Nome

.....  
Firma del soggetto per la verifica di autenticità della/e firma/e  
anche ai sensi del D.lgs. 90/2017 già D.lgs. 231/2007

### Per accettazione

.....  
Luogo e data

.....  
Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia

Nome del Consulente Finanziario / Private Banker di riferimento: .....

### Da compilare in caso di Offerta fuori sede

Domicilio del Consulente Finanziario .....

Iscrizioni all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede con delibera n° ..... del .....

# NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI (Norme Generali)

## Art. 1 – Oggetto del Contratto e natura del servizio di gestione

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Banca svolge il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento (di seguito, anche il **“Servizio”**): caratteristica del Servizio è il conferimento da parte del Cliente di un patrimonio per l’investimento del quale è attribuito mandato alla Banca che lo esercita, in maniera discrezionale e individualizzata, con le modalità e i limiti previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa.
2. Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente sceglie una o più Linee di Gestione tra quelle proposte dalla Banca, nelle quali sono determinate le caratteristiche specifiche della gestione. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nel dedicato allegato della/e Linea/e di Gestione prescelta/e possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei mercati, ecc.) o di operazioni derivanti da scelte di natura tecnica (conversioni, esercizio di *warrant*, cambi linea di investimento, ecc.).  
L’Allegato 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione contiene altresì l’indicazione del livello di rischio assegnato alla Linea di Gestione scelta dal Cliente, rappresentato attraverso l’utilizzo di una scala numerica che va da 1, livello minimo di rischio, a 5, livello massimo, calcolato sulla base del Conditional VaR (CVaR), che rappresenta il livello di rischio di mercato all’interno del portafoglio in un periodo di tempo specifico. Il CVaR è ottenuto prendendo una media ponderata delle perdite “estreme”, oltre il punto limite del Valore a Rischio (Value At Risk o VaR). Mentre il VaR rappresenta una perdita monetaria massima rispetto al controvalore della posizione collegata all’investimento in un determinato orizzonte temporale e a fronte di un certo livello di probabilità, il CVaR è la perdita prevista se la soglia del caso peggiore (VaR) viene superata. Il CVaR utilizzato dalla Banca è calcolato con probabilità pari al 95% e orizzonte temporale giornaliero.
3. Il patrimonio conferito in gestione (di seguito, il **“Patrimonio”**) può essere costituito solo da strumenti e prodotti finanziari - con tutti i diritti, proventi e frutti comunque maturati - e dagli importi liquidi apportati inizialmente e nel perdurare del contratto, ovvero rivenienti dalle operazioni di investimento e disinvestimento derivanti dall’attività di gestione.
4. Il conferimento iniziale del Patrimonio dovrà avvenire, possibilmente in un’unica soluzione, mediante assegno bancario o circolare non trasferibile emesso all’ordine di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto di gestione Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia conto terzi acceso presso la/e Banca/che Depositaria/e (di seguito, anche complessivamente, la “Banca Depositaria”) indicata/e al Cliente al momento dell’apertura del Contratto. Qualora il Patrimonio sia conferito in tutto o in parte in strumenti finanziari, questi dovranno essere trasferiti dal Cliente, previa accettazione degli stessi da parte della Banca, sul conto di deposito strumenti finanziari – gestione conto terzi intestato a Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia acceso presso la Banca Depositaria. In questo caso la Banca, a seguito del ricevimento degli strumenti finanziari, trasmetterà al Cliente una lettera di conferma contenente il dettaglio degli strumenti finanziari ricevuti e i loro valori di carico come risultanti dai flussi informativi degli intermediari trasferenti. Tale lettera di conferma farà piena prova del Patrimonio conferito dal Cliente mediante trasferimento di strumenti finanziari.
5. Il Patrimonio potrà essere in ogni momento, vigente il Contratto, incrementato dal Cliente con ulteriori apporti effettuati con le modalità sopra previste per il conferimento iniziale. In ogni caso i conferimenti successivi non potranno essere inferiori alla cifra minima prevista dalla Linea/e di Gestione sottoscritta/e dal Cliente. La Banca si riserva la facoltà di accettare conferimenti inferiori a quelli prefissati. L’istruzione del Cliente di versare somme di denaro e/o di depositare strumenti e prodotti finanziari varrà di per sé come affidamento in gestione delle somme e dei prodotti in questione.

## Art. 2 – Esecuzione del Contratto e modalità di gestione

1. La gestione inizierà non appena avrà acquisito efficacia il Contratto e, comunque, non prima che il Patrimonio sia, almeno in parte, nella disponibilità della Banca. Nel caso in cui il Patrimonio sia conferito a mezzo assegno bancario, il conferimento si intenderà effettuato salvo buon fine e la Banca avrà la facoltà di non iniziare la gestione prima di aver avuto conferma del buon fine del versamento.
2. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, il Cliente autorizza la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente. La Banca, è espressamente autorizzata ad agire, a propria discrezione, anche in nome e per conto del Cliente. La Banca, coerentemente con le caratteristiche della/e Linea/e di Gestione può compiere per conto del Cliente, nell’esecuzione del Contratto, ogni tipo di operazione, senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente, salvo che, pur nel rispetto della vigente normativa, non sia diversamente previsto nella/e Linea/e di Gestione. La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia operativa, anche per quanto concerne la tempistica e le modalità di investimento del Patrimonio, e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione, inclusi la costituzione di provviste e/o garanzie, senza necessità di assenso da parte del Cliente.
3. La Banca non può, salvo diversa previsione delle Parti, all’interno della/e singola/e Linea/e di Gestione, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che l’uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità potrebbe provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione, calcolate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente per i rendiconti periodici. Fermo restando ciò e quanto previsto ai successivi art. 8, 9 e 10, il Contratto non prevede particolari restrizioni alle operazioni che la Banca può compiere: in ogni caso il Cliente potrà sempre prescrivere per iscritto limitazioni attinenti l’attività di gestione nonché revocare, anche solo in parte, le autorizzazioni dedotte in Contratto.
4. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a:  
- depositare nei “Conti di gestione per conto terzi” aperti presso la Banca Depositaria a nome della Banca ogni importo liquido di cui è eventualmente costituito il Patrimonio del Cliente, consapevole che sui medesimi conti potranno essere depositate anche le somme liquide di altri clienti;

- depositare e far custodire in “conti deposito titoli per conto terzi” aperti presso la Banca Depositaria a nome della Banca gli strumenti finanziari di cui è composto il Patrimonio del Cliente, con facoltà di: (i) subdepositarli presso altre banche, altri “depositari abilitati” e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano o meno la custodia e l’amministrazione anche accentrata o in monte, e altri “organismi di deposito centralizzato”, italiani ed esteri e di (ii) autorizzare la Banca Depositaria ai sensi dell’art. 1717, comma 2, Cod. Civ. a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi agli strumenti finanziari subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti, ovvero, per l’esecuzione di ordini su mercati esteri, i propri corrispondenti.
4. *bis*. Nel caso in cui la Banca abbia conti terzi accesi presso più di una Banca Depositaria, la posizione liquida depositata da Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia su ogni Banca Depositaria è afferente ad ogni cliente in misura proporzionale alla liquidità totale tempo per tempo presente riferita a ciascun cliente in base alle scritture interne della Banca stessa. Tale criterio di ripartizione del Patrimonio dei Clienti rileva anche ai fini di quanto previsto al successivo comma 5 in relazione alla retrocessione ai clienti degli interessi corrisposti dalla Banca Depositaria sul conto di gestione per conto terzi.
5. Il Patrimonio del Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca, della Banca Depositaria e degli eventuali subdepositari o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
6. La Banca, fermo quanto previsto al successivo art. 4, è autorizzata a farsi sostituire per il compimento di atti relativi all’esecuzione della gestione del Patrimonio e degli atti strumentali alla stessa, con facoltà di scegliere liberamente anche i soggetti depositari, subdepositari e corrispondenti, sia in Italia che all’estero.
7. Qualora il Patrimonio venga investito in titoli azionari emessi da società italiane, la Banca comunicherà in tempo utile al Cliente le operazioni effettuate per suo conto che comportino il superamento, in aumento o diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi in tema di segnalazioni obbligatorie delle partecipazioni. Per l’applicazione del presente comma, la Banca terrà conto soltanto delle azioni in cui è investito il Patrimonio. La Banca non avrà l’obbligo di verificare né l’entità, né la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente presso altri intermediari, per le quali sussistono obblighi di comunicazione a organi di vigilanza ovvero alla società partecipata, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell’ambito dell’attività di gestione, possano determinare obblighi di comunicazione o di autorizzazione.
8. Il Cliente garantisce con il proprio Patrimonio le obbligazioni assunte nei confronti della Banca nonché quelle contratte per suo conto verso terzi nell’esecuzione del Contratto; tale garanzia si intende costituita sin d’ora dal Cliente a titolo di pegno regolare sul credito, anche futuro esistente sul conto di gestione dello stesso Cliente, nonché a titolo di vincolo reale e/o irregolare sull’intero patrimonio, con diritto di sequela a favore della Banca. Salvo le garanzie costituite in favore della Banca ai sensi del Contratto o ai sensi di un diverso contratto ad esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, il proprio portafoglio.
9. La Banca è in ogni caso investita del diritto di pignoramento e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
10. Il Cliente prende atto e accetta che nel caso in cui il Patrimonio sia conferito in tutto o in parte mediante trasferimento di strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 1 comma 4, così come nel caso di variazione della Linea di Gestione ai sensi del successivo art. 7, l’investimento del Patrimonio potrebbe risultare disallineato e non coerente con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente stesso, per il tempo che la Banca riterrà necessario od opportuno per l’effettuazione delle operazioni di smobilizzo dei precedenti investimenti e reinvestimento del ricavato in conformità alla Linea di Gestione.
11. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di Conto Corrente e/o Deposito Titoli, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
12. La Banca non sarà responsabile per l’impossibilità o la difficoltà di trasferire titoli dovuta all’esistenza di vincoli di legge, statuari o contrattuali o comunque aventi l’effetto di limitare la libera trasferibilità degli strumenti o prodotti finanziari che rientrino o debbano rientrare nel portafoglio, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula del presente Contratto. Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la Banca adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, secondo quanto riportato nell’Informativa Precontrattuale.

## Art. 3 – Ordini del Cliente

1. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni (di seguito, anche l’**“Ordine”**), purché coerenti con le caratteristiche della Linea di Gestione. La Banca rifiuterà di eseguire l’Ordine qualora lo stesso risulti inadeguato e/o incoerente al profilo del Cliente e/o alle caratteristiche di investimento della Linea di Gestione nonché al controvalore ritenuto congruo per la linea di gestione medesima, restando in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine e ne dà immediata informazione al Cliente. La Banca rifiuterà altresì l’esecuzione dell’Ordine tutte le volte in cui questo alteri le caratteristiche della Linea di Gestione. La Banca può rifiutarsi, inoltre, di dare esecuzione a istruzioni incomplete o incorrette. La Banca informerà il Cliente, con il mezzo che riterrà più opportuno, delle istruzioni che non riterrà complete o corrette. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato italiani o esteri, o contrarie alle prassi operative della Banca.
2. La Banca darà attuazione all’Ordine del Cliente, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, fatto comunque salvo il diritto di recesso e ferma restando a carico del Cliente ogni conseguenza per l’operazione effettuata in

esecuzione del predetto Ordine. A tale riguardo, il Cliente è stato informato ed è consapevole che con il proprio Ordine: (i) il Cliente può determinare scostamenti del risultato della propria gestione rispetto al parametro di riferimento concordato nella Linea di Gestione (di seguito, il **"Benchmark"**) e, più in generale rispetto ad altre analoghe gestioni effettuate dalla Banca; nonché (ii) la Banca non sarà tenuta a rispettare, per gli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal Cliente nell'Ordine, la *policy* di esecuzione e trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e sarà sollevata da ogni conseguenza pregiudizievole relativa all'esecuzione dell'ordine secondo le istruzioni ricevute dal medesimo Cliente; e (iii) in tal caso, conseguentemente la Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta responsabile qualora nell'esecuzione delle operazioni medesime non siano realizzate le migliori condizioni possibili. L'Ordine potrà essere impartito alla Banca in forma scritta, anche a mezzo fax, o telefonicamente; modalità diverse saranno ammesse solo se concordate per iscritto con la Banca. Nel caso in cui l'Ordine sia impartito telefonicamente, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente conferma via fax di tali istruzioni prima di darvi corso.

- Il Cliente autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni e le comunicazioni elettroniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni e che, su sua richiesta ed a sue spese, ne potrà ricevere copia. È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
- Il Cliente è informato del fatto che, in virtù delle istruzioni specifiche dallo stesso impartite, il parametro di riferimento eventualmente indicato dalla Banca nell'Allegato 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione potrà risultare non più significativo. In tal caso, la Banca avrà facoltà di modificare tale parametro di riferimento in qualunque momento e senza preavviso. La comunicazione della variazione di tale parametro, nei casi previsti dalla presente clausola, potrà essere eseguita dalla Banca con i mezzi indicati al successivo art. 18.

#### Art. 4 – Delega di gestione

- La Banca, salvo eventuali limitazioni contenute nella Linea di Gestione, è autorizzata a delegare, in tutto o in parte (ad esempio per categorie di strumenti finanziari o per settori merceologici degli stessi), la gestione del Patrimonio del Cliente a soggetti terzi debitamente autorizzati (nel Paese di origine, anche se si tratta di intermediari situati in un paese extra-comunitario). La delega può essere conferita anche a intermediari appartenenti al Gruppo Edmond de Rothschild.
- Nel caso in cui la Banca si avvalga della facoltà di delegare la gestione del Patrimonio del Cliente, darà comunicazione a quest'ultimo delle generalità del delegato, dell'oggetto della delega nonché ogni altro dettaglio rilevante della delega stessa. Analogamente la Banca darà comunicazione al Cliente di ogni eventuale successiva variazione della delega stessa o della sua eventuale revoca.
- Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Banca delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

#### Art. 5 – Rischi del servizio di gestione individuale di portafogli

- Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del Patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni previste dalla Linea di Gestione che la Banca potrà effettuare in esecuzione del Contratto.
- Il Cliente prende atto che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del Patrimonio, indipendentemente dalla misura della Leva Finanziaria, ovvero dal *Benchmark*.
- Il Cliente dichiara di essere consapevole che gli investimenti effettuati per suo conto dalla Banca possono comportare un vincolo a valere sul Patrimonio quale margine di garanzia idoneo all'effettuazione delle relative operazioni di investimento. Tale garanzia si intende sin d'ora costituita a titolo di pegno regolare e/o di vincolo regolare e irregolare sull'intero Patrimonio.
- La Banca informa il Cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto di rendiconto (o dall'accensione del rapporto se il Cliente non ha ancora ricevuto il primo rendiconto), subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo con le modalità previste al successivo art. 21.

#### Art. 6 – Prelevi

- Nel corso del rapporto il Cliente può richiedere, con le modalità previste al precedente art. 3 per il conferimento degli ordini, la restituzione parziale o totale del suo Patrimonio.

#### Art. 7 – Variazione della Linea di Gestione

- Il Cliente può richiedere di variare, in ogni tempo mediante sottoscrizione di un apposito atto integrativo del presente Contratto, la Linea di Gestione, scegliendone altra compresa fra quelle offerte dalla Banca, e sottoscrivendo l'apposito modulo contenente le istruzioni di cambio linea e un nuovo "Allegato n. 1 – Caratteristiche della Linea di Gestione". Il mutamento delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi rispetto agli investimenti e ai disinvestimenti effettuati nel quadro della Linea di Gestione precedente. La Banca provvederà ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o di disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova Linea di Gestione.

#### Art. 8 – Operazioni su strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati

- Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta, e salvo più restrittive disposizioni del Cliente, la Banca può inserire nel Patrimonio strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore del Patrimonio del Cliente. Le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- La percentuale di cui al precedente comma può essere superata, a condizione che il Cliente rilasci, a seguito di proposta della Banca, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione la Banca comunicherà al Cliente i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all'autorizzazione medesima:

- lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;
  - la quantità ed il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;
  - le ragioni per le quali l'operazione è ritenuta opportuna, o comunque utile, per il Cliente.
- I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito.
  - Nel caso di superamento dei limiti di cui al comma 1 per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2 e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo tenendo conto dell'interesse dell'investitore.
  - Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
    - Titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;
    - Titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;
    - Titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un *rating* massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
    - Titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE ed aventi un *rating* massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
    - Quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;
    - Titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenenti all'OCSE;
    - Titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE ed aventi un *rating* massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
    - Azioni ed altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;
    - Quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.
  - Ai fini del presente articolo, gli strumenti finanziati oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.

#### Art. 9 – Operazioni di pronti contro termine

- La Banca può concludere operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del Patrimonio gestito esclusivamente a condizione che dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.

#### Art. 10 – Operazioni aventi ad oggetto vendite allo scoperto, premi e strumenti finanziari derivati, illiquidi o ad alta volatilità

- Il Gestore, ove previsto dalla Linea di Gestione, può concludere operazioni aventi ad oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti derivati a condizione che le operazioni siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- Il Gestore può concludere, per finalità di impiego del Patrimonio gestito, operazioni di prestito titoli e di riporto esclusivamente a condizione che tali operazioni:
  - abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
  - siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati soggetti a vigilanza di stabilità.
- Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste al precedente comma.  
Con riferimento ai contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente (*FX Forward physically settled*), il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca, conformemente alle previsioni delle sue procedure di gestione del rischio, non costituisce o raccoglie margini di variazione laddove la sua controparte nell'operazione sia diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento. Il Cliente è altresì consapevole ed accetta che, con riferimento a tali contratti, le procedure di gestione del rischio della Banca prevedono che non vengano raccolti margini iniziali.
- Compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta dal Cliente e, comunque, ove la Linea di Gestione lo consenta, la Banca può utilizzare strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili.

#### Art. 11 – Conflitti di interessi e incentivi

- Al Cliente è stata dettagliatamente illustrata la politica di gestione adottata dalla Banca per evitare che gli eventuali conflitti di interesse nei quali può incorrere nella prestazione del Servizio incidano negativamente sugli interessi del Cliente; il Cliente è stato altresì informato che tuttavia tali misure non escludono in tutti i casi il rischio che dall'operatività in conflitto di interessi possa derivare nocumento al Cliente stesso.
- In particolare la Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero sorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione, tra la Banca stessa (inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi.
- Della natura e delle fonti dei conflitti dai quali potenzialmente potrebbe derivare nocumento al Cliente è stata inoltre data ampia e dettagliata informativa nell'allegato denominato Informativa Precontrattuale e, in particolare, nella sottosezione denominata Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela.
- Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la Banca nella prestazione del Servizio, nonché delle conseguenze e rischi degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, condividendola, autorizza, per quanto occorre possa, la Banca ad effettuare, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 Cod. Civ., con o per conto del Cliente, le operazioni in conflitto di interessi come indicate nella citata Informativa Precontrattuale.

- La Banca non accetta e trattiene benefici monetari e/o non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso di tale circostanza nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto.
- La Banca comunicherà, anche in modo generico, prima della prestazione del Servizio, i benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento.

#### Art. 12 – Rendiconto

- Alla fine di ogni trimestre solare la Banca trasmette il rendiconto relativo al periodo di riferimento, riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo stesso (di seguito il "Rendiconto"). Il Rendiconto è redatto ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Delegato n. 565/2017 del 25 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento Delegato") e contiene le informazioni ivi previste:
  - il nome dell'intermediario;
  - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente al dettaglio;
  - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del Rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del Rendiconto;
  - l'importo totale delle commissioni e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del Rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
  - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l'intermediario e il Cliente;
  - l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
  - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
  - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'art. 59, Par. 4, lettere da c) a l) del Regolamento Delegato, ove pertinenti, a meno che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 2 del presente articolo.
- Il Cliente ha facoltà di chiedere alla Banca, per iscritto, di ricevere il Rendiconto di cui al presente comma con cadenza mensile.
- Qualora la Linea di Gestione sia caratterizzata da una leva finanziaria superiore a 1, il Rendiconto sarà trasmesso dalla Banca al Cliente mensilmente alla fine di ogni mese solare e sarà riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo stesso.
- Nel caso di cessazione del Contratto per recesso del Cliente o della Banca, al Cliente verrà inviato il Rendiconto di chiusura rapporto, nel tempo più breve possibile, tenendo comunque conto che, in caso di operazioni a termine, la chiusura del rapporto avverrà solamente trascorsa la data di scadenza delle suddette operazioni.
- La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

#### Art. 13 – Criteri di valutazione degli strumenti finanziari

- La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
  - per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (in mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalla autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
  - per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
  - per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al "corso secco", con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
  - per i titoli "zero coupon" il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
  - per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
  - per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo, il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
  - per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
  - per le operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

La valutazione degli strumenti finanziari di cui è composto il Patrimonio del Cliente è effettuata quotidianamente.

#### Art. 14 – Costi, oneri ed oneri fiscali

- Prima della prestazione del Servizio la Banca fornisce le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi prestati e dei prodotti e strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca e restituiti ai Clienti, nonché in merito all'effetto dei costi sulla redditività, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
- La Banca, con le modalità di cui all'art. 21 del presente Contratto, trasmetterà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi prestati e dei prodotti e strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca e restituiti al Cliente, nonché agli effetti dei costi sulla redditività nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente, con comunicazione scritta da inviarsi alla Banca in occasione del ricevimento della suddetta rendicontazione, può chiedere che sia fornita una rappresentazione analitica dei dati inclusi nella rendicontazione.
- La Banca ha diritto a ricevere i compensi ed il rimborso delle spese, dirette ed indirette, e degli oneri fiscali come dettagliatamente indicato nell'informativa sui costi e oneri, consegnata previamente al Cliente e allegata all'Informativa Precontrattuale.
- A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l'introduzione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automaticamente addebitate al Cliente stesso.
- Il valore del Patrimonio, al fine dell'applicazione delle Commissioni di Gestione e del Recupero Spese Amministrative, è determinato con i criteri di cui al precedente art. 13.
- Il pagamento di quanto dovuto avverrà trimestralmente a mezzo di addebito sul conto di gestione o, nel caso di cui al successivo art. 17, in occasione del Rendiconto di chiusura rapporto.

#### Art. 15 – Comunicazione delle variazioni rilevanti alle informazioni fornite al Cliente

- Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornite al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto - ossia le informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi, sugli strumenti e prodotti finanziari e i rischi connessi, sui costi oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del cliente, sulla *policy* adottata dalla banca in tema di trasmissione degli ordini (di seguito anche "le Informazioni di cui in premessa") - saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente all'indirizzo e-mail di posta elettronica dallo stesso indicato nel Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto, e/o mediante caricamento sull'area riservata del sito internet della Banca per mezzo del servizio di informativa tramite strumenti informatici. L'invio su supporto elettronico delle comunicazioni in corso di rapporto presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca il proprio indirizzo email e abbia attivato il Servizio di informativa tramite strumenti informatici messo a disposizione dalla Banca. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in corso di rapporto su supporto durevole cartaceo.
- In ogni caso le suddette variazioni ed aggiornamenti delle Informazioni di cui in premessa potranno essere pubblicate sul sito *internet* della Banca liberamente accessibile al Cliente nel rispetto della normativa vigente e mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.

#### Art. 16 – Efficacia del Contratto

- In caso di offerta fuori sede, l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni dalla data della sua sottoscrizione da parte del Cliente; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al suo Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.
- In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
- Coerentemente con quanto previsto ai precedenti commi, la gestione inizierà non prima che il contratto abbia acquisito efficacia e sempre che a tale data il patrimonio sia almeno in parte nella disponibilità della Banca; analogamente, qualora il Cliente impartisca Ordini alla Banca nel periodo di sospensione dell'efficacia del Contratto, gli stessi si considereranno conferiti nel solo momento in cui il Contratto sarà divenuto efficace. In questo caso sarà onere del Cliente revocare l'ordine impartito ogni qualvolta nella decorrenza del periodo di sospensione dell'efficacia del Contratto le condizioni di mercato siano mutate e risultino tali da rendere l'operazione non più conveniente per il Cliente medesimo. Rimane salva anche in questo caso la facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente.

#### Art. 17 – Durata del Contratto, recesso e risoluzione

- Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 10 (dieci) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo ai sensi della normativa vigente, la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente. Costituisce in ogni caso giusta causa di recesso la sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali o a procedure a queste analoghe previste nel paese di residenza del Cliente.
- In caso di recesso, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente, a spese di quest'ultimo e secondo le istruzioni dallo stesso impartite, entro i tempi tecnici necessari, i prodotti e gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, redigendo un rendiconto di fine rapporto a tale data, ai sensi del precedente art. 12. L'obbligo di consegna dei prodotti e degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide si intenderà assolto nel momento in cui la Banca impartirà alla Banca Depositaria l'ordine di trasferirli al Cliente, presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatti i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari a tali diritti. La Banca, salvo diversa espressa istruzione del Cliente, avrà comunque la facoltà di procedere alla liquidazione degli strumenti e prodotti finanziari e di mettere a disposizione del Cliente il controvalore in denaro, dopo il relativo incasso.

3. Il recesso non comporta alcuna penalità per il Cliente, fermo il rimborso di quanto da lui dovuto alla Banca per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti.
4. Restano impregiudicate le operazioni degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Resta inteso che la Banca si asterrà da ulteriori atti di gestione, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio, ovvero si tratti di concludere eventuali operazioni in corso.
5. Qualora il Cliente richieda alla Banca una modifica della classificazione a lui assegnata anteriormente alla conclusione del presente Contratto quale cliente al dettaglio o cliente professionale e la Banca ritenga di non accettare tale richiesta, la mancata accettazione da parte della Banca varrà agli effetti della presente disposizione quale recesso della stessa.
6. La Banca potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A.R. o per fax, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
7. In caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui al successivo art. 23 del presente Contratto, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

#### Art. 18 – Modifiche al Contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme e le condizioni economiche previste nel Contratto, inclusi gli Allegati, e le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca mediante comunicazione a mezzo posta prioritaria od ordinaria o lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente.
2. Costituirà prova dell'avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l'avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
3. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso e/o il ritiro parziale o totale dei propri valori, da parte del Cliente entro il suddetto termine; il recesso da parte del Cliente è comunque sempre possibile in qualunque momento, anche successivamente.
4. In caso di modifiche in senso sfavorevole per il Cliente delle condizioni economiche del Contratto, la Banca rispetterà le prescrizioni di legge vigenti in materia.
5. Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Più in particolare, le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel Contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.

#### Art. 19 – Cointestazione del rapporto

1. Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascun cointestatario può disporre singolarmente del patrimonio in gestione, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e modifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad un solo dei cointestatari, con effetto anche nei confronti degli altri.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti gli intestatari del rapporto. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca, la modifica delle facoltà o la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. e siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; ciò anche quando dette revoche o rinunce siano state depositate e rese pubbliche ai sensi della legge, o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca, finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.
6. La Banca deve pretendere l'accordo di tutti i cointestatari per dare corso a qualsiasi loro disposizione, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca, finché non siano decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, inviata all'indirizzo indicato nelle premesse del presente Contratto.
7. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, la gestione si interrompe e ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente ovvero, ove nominato, tramite il rappresentante della comunione ereditaria, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nei casi di cui al comma precedente, per la sola parte caduta in successione (quota di pertinenza del cointestatario deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal rappresentante della comunione ereditaria o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui l'incarico originario prevedesse per

i cointestatari la possibilità di operare solo congiuntamente. Resta inteso che per la parte non caduta in successione ai sensi di legge, il cointestatario rimarrà libero di disporre in via esclusiva trattandosi di quota di sua esclusiva pertinenza, potendo altresì richiederne il trasferimento.

#### Art. 20 – Valutazione di adeguatezza

1. La Banca raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche del Cliente necessarie alla valutazione dell'adeguatezza attraverso il questionario di profilatura MiFID, percorso di domande standardizzate che vertono su:
  - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti del Cliente;
  - situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale del Cliente con l'obiettivo di valutare la capacità di sopportare dei rischi legati alle eventuali perdite;
  - obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e la rilevazione dell'orizzonte temporale entro il quale il Cliente ritiene di poter mantenere propri investimenti finanziari.
2. Sulla base di queste informazioni viene individuata l'appartenenza del Cliente o potenziale Cliente a un determinato profilo di investimento. Attraverso tali informazioni la Banca valuta l'adeguatezza delle singole operazioni e delle singole Linee di Gestione al profilo di investitore del Cliente.
3. La Banca, nella valutazione di adeguatezza della singola Linea di Gestione, adotta un approccio di tipo "multivariato". In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall'altro, a quelle della Linea di Gestione. I diversi aspetti richiesti dalla normativa ("conoscenza ed esperienza", "situazione finanziaria" e "obiettivi di investimento") vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo.
4. La valutazione di adeguatezza, oltre che in relazione alla singola Linea di Gestione, viene effettuata anche a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in considerazione in maniera aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla combinazione delle Linee di Gestione che il Cliente intenda sottoscrivere tenuto conto del livello di rischio di ciascuna di esse e del patrimonio complessivamente investito, rispetto al profilo di investitore del Cliente.
5. Nell'ipotesi in cui il Cliente sia titolare di più Linee di Gestione e, per eventi successivi alla sottoscrizione delle stesse, tali Linee di Gestione considerate nel loro insieme diventino inadeguate al profilo del Cliente, la Banca prenderà contratto con il Cliente al fine di concordare con lo stesso le azioni da intraprendere al fine di ripristinare l'adeguatezza della gestione del suo patrimonio. Nel caso in cui il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'informativa di inadeguatezza sopravvenuta, non intraprenda alcuna iniziativa volta ad eliminare l'inadeguatezza delle Linee di Gestione complessivamente considerate al suo profilo, la Banca procederà alla rimodulazione delle Linee di Gestione in essere conferendo parte del patrimonio gestito nella Linea di Gestione meno aggressiva tra quelle sottoscritte dal Cliente. Nel caso in cui tali interventi non siano sufficienti a ripristinare una situazione di adeguatezza la Banca procederà alla chiusura della/e Linea/e di Gestione che ha/hanno determinato l'inadeguatezza sopravvenuta.
6. Il Cliente può, in ogni momento, variare la scelta della Linea di Gestione prescelta comunicando tale variazione alla Banca. La variazione della Linea di Gestione prescelta è subordinata all'esito positivo della valutazione di adeguatezza della nuova linea di gestione effettuata dalla Banca in quanto, in caso di esito negativo della valutazione di adeguatezza (effettuata sia sulla singola Linea di Gestione che in una logica di portafoglio) la Banca non proseguirà la richiesta.
7. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, nonché dei propri obiettivi di investimento.
8. In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o "Profilo di Rischio" o "Profilo") del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
  - a. per quanto riguarda le informazioni concernenti esperienza e conoscenza in materia di investimenti e di strumenti finanziari la Banca terrà conto delle risposte rese dal cointestatario che dispone l'investimento;
  - b. per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento i cointestatari provvederanno ad indicare all'accensione del rapporto oppure tramite successiva comunicazione scritta il profilo del cointestatario che deve essere preso in considerazione dalla Banca ai fini della valutazione di adeguatezza quale profilo convenzionale. In mancanza di tale indicazione, il Profilo di Rischio di riferimento utilizzato dalla Banca sarà quello del Primo Intestatario del presente Contratto.
9. Nel caso di rapporti intestati a una persona giuridica/ente, la valutazione di adeguatezza è effettuata dalla Banca in considerazione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente oltre che del profilo di conoscenza ed esperienza del soggetto autorizzato a rappresentare il Cliente.
10. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria, l'orizzonte temporale, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio del soggetto rappresentato sulla base delle indicazioni del giudice tutelare ed il profilo di esperienza e conoscenza del rappresentante legale.
11. In caso di rapporti oggetto di intestazione fiduciaria, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento al soggetto fiduciante, i cui dati saranno raccolti dalla società fiduciaria tramite il modello di questionario predisposto dalla Banca.

#### Art. 21 – Invio comunicazioni

1. Le comunicazioni e ogni altra dichiarazione dalla Banca al Cliente sarà validamente effettuata a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato nel Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto/mediante caricamento su area riservata del sito internet della Banca, per mezzo del Servizio di informativa tramite strumenti informatici.

L'invio su supporto elettronico delle comunicazioni in corso di rapporto presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca il proprio indirizzo email e abbia attivato il Servizio di informativa tramite strumenti informatici messo a disposizione dalla Banca. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in corso di rapporto su supporto durevole cartaceo.

#### Art. 22 – Legge applicabile, giurisdizione italiana e foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connessa è competente la giurisdizione italiana.
2. Ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del contratto è esclusivamente il Tribunale di Milano.

#### Art. 23 – Responsabilità del Cliente e vendita in danno

1. Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle proprie obbligazioni come previste dal presente Contratto, la Banca lo diffida a mezzo raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari, la Banca avvertirà il Cliente del proprio proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per adempiere le proprie obbligazioni.

#### Art. 24 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere inviati all'indirizzo della stessa indicato in epigrafe all'attenzione della Funzione *Compliance*.
2. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento.
3. Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni (dal ricevimento del reclamo da parte della Banca) e qualora non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF si occupa delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila/00 (500.000,00). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'Arbitro sono disponibili sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).
4. In ogni caso, resta ferma la possibilità per il cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.

#### Art. 25 – Obblighi dichiarativi in relazione al regime fiscale (i) dei redditi finanziari di fonte U.S.A. – c.d. Normativa QI – e dello status soggettivo – c.d. Normativa FATCA; (ii) ai fini del C.R.S. (Common Reporting Standard)

##### Art. 25.1 – Normativa Qualified Intermediary

Il Cliente **dichiara di essere informato e di aver preso atto** degli obblighi di dichiarazione e di aggiornamento in ordine allo status fiscale; oltre che (limitatamente ai rapporti intestati a Entità a intendersi sia enti sia società di persone e/o capitali) dei propri "titolari effettivi" (cfr. art. 1 lett. pp) e art. 20 D.Lgs n. 90/2017 già D. Lgs. n. 231/07 della normativa anticiclaggio) e in capo al medesimo ascritti nei confronti delle autorità fiscali americane; obblighi indicati, a titolo meramente informativo, con richiamo al capitolo 3 del Codice federale d'imposta USA (*Internal Revenue Code – IRC*), al *Qualified Intermediary Withholding Agreement (QIA)* di cui alla *IRS Revenue Procedure 2017-15* stipulati con l'Agenzia delle Entrate U.S.A. (*Internal Revenue Service – IRS*) dalla Banca, nonché alle successive *Revenue Procedures e Notices* dell'IRS aventi ad oggetto l'attuazione del citato capitolo 3 dell'IRC, la cui comprensione integrale e attuazione rimane a carico del Cliente cui compete, ove necessario, provvedere a chiedere ogni idoneo e preventivo supporto professionale esterno.

Conformemente alla normativa americana, **si avverte specificamente che NON si potrà né procedere all'acquisto né mantenere in capo al Cliente strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti conformemente al diritto americano**, nell'ipotesi in cui il Cliente sia residente fiscalmente negli Stati Uniti.

Qualora la Banca non sia in grado di trasmettere alle autorità fiscali americane le informazioni che lo riguardano, anche a seguito di una mancata comunicazione in aggiornamento da parte del Cliente delle suddette informazioni, poiché trattasi di obblighi ascritti al medesimo Cliente, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tale omissione.

#### Art. 25.2. Dichiarazione ai fini (i) della "Normativa FATCA" e (ii) del "CRS" (Common Reporting Standard)

Il Cliente, inoltre, è pienamente informato e prende atto che:

- (i) La **normativa FATCA** ("*Foreign Account Tax Compliance Act*") recepita in apposito accordo bilaterale U.S.A. - Italia, completa la normativa *Qualified Intermediary* ed impone agli istituti finanziari non americani di fornire all'amministrazione fiscale americana informazioni sui clienti titolari di rapporti che possono essere dichiarati *US Person* ai sensi della suddetta normativa.

Si presumono, pertanto, rapporti riconducibili a *US Person* quelli i cui titolari (inclusi i co-intestatori per i rapporti intestati a persone fisiche e i titolari effettivi, come definiti dalla normativa anticiclaggio, per gli enti e/o le società) rispondono positivamente a uno dei seguenti elementi informativi "**US Indicia**" (anche **Indizi di conti statunitensi e confermati dall'analisi documentale, salva diversa indicazione da parte del Cliente da far pervenire alla Banca in forma scritta**):

- 1) identificazione del Titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- 2) luogo di nascita negli Stati Uniti;
- 3) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (anche una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense);
- 4) attuale numero di telefono statunitense;
- 5) ordini di bonifico permanente a favore di un conto negli Stati Uniti;
- 6) procura o delega conferita a un soggetto il cui indirizzo è negli Stati Uniti;
- 7) indirizzo "c/o" o di fermo posta statunitense che rappresenta l'unico indirizzo del Titolare del conto dichiarato alla Banca.

Il Cliente è tenuto, quale condizione per la costituzione del rapporto, a certificare, mediante specifica dichiarazione a rendersi conformemente all'apposito modulo predisposto dalla Banca, la propria residenza fiscale e il proprio *status FATCA*.

In caso di presenza di (i) residenza fiscale americana; (ii) "*US Indicia*", salvo possa essere fornita apposita documentazione contraria valutata come idonea dalla Banca; il Titolare dovrà trasmettere alla Banca anche il modello "Form W-9" (*US Entity - US citizen - US resident*) debitamente compilato e firmato o, alternativamente, il modello "Form W-8BEN-E" (*Certificate of status of beneficial owner for United States Tax Withholding and Reporting-Entities*) o il Modello "Form W-8IMY" (*Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or certain US Branches for United States Tax Withholding and Reporting*).

In difetto del rispetto dell'obbligo di consegna del suindicato modello "Form W-9" o, alternativamente, del modello "Form W-8BEN-E", del Modello "Form W-8IMY" o prova documentale comprovante la residenza fiscale sin d'ora, resta inteso che la Banca dovrà e, conseguentemente, si intenderà autorizzata, a versare all'IRS l'imposta del 30% (o nella diversa misura dell'aliquota di tempo in tempo vigente) calcolata sul corrispettivo lordo della vendita e sui redditi maturati e maturandi, in base a quanto stabilito dalle citate normative ai sensi della normativa FATCA.

Se il Cliente ritiene di non essere residente ai fini fiscali negli U.S.A., permane l'obbligo in capo al medesimo di completare l'apposito modulo di certificazione predisposto dalla Banca unitamente all'allegazione di idonea documentazione giustificativa. In assenza di documenti probanti, pertanto, la Banca sarà tenuta a considerare il rapporto come intestato a un soggetto americano con i conseguenti effetti sopra richiamati. (**Aggiornamento**) Il Cliente è, altresì, tenuto a informare, tempestivamente e in aggiornamento, la Banca su qualsivoglia cambiamento in grado di modificare il proprio status fiscale assumendosene ogni responsabilità al riguardo.

La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze dell'avvenuta comunicazione di informazioni all'amministrazione fiscale e, in relazione alla presenza di indizi a valere sul rapporto e/o nell'ambito della movimentazione finanziaria, potrà effettuare richieste di approfondimento al Cliente, anche richiedendo apposita documentazione integrativa.

- (ii) Ai fini della dichiarazione **CRS (Common Reporting Standard)**, analogamente a FATCA, per i cittadini non residenti e/o con doppia/plurima residenza fiscale e/o gli enti e le società non residenti, gli istituti finanziari dovranno procedere ad acquisire i dati di residenza fiscale al fine di consentire lo scambio di dati e informazioni tra le differenti Autorità fiscali internazionali. Tale comunicazione è, altresì, richiesta dalla Banca, al fine di consentire alla stessa la corretta applicazione delle normative fiscali in accordo con la normativa vigente.


Per l'effetto, la Banca impone prima dell'accensione di ogni rapporto contrattuale, anche in aggiornamento in caso di modifiche intercorse a valere su rapporto contrattuale in essere, che il Cliente dichiari e aggiorni la propria residenza fiscale, mediante l'apposito modulo predisposto dalla stessa, assumendosene ogni responsabilità al riguardo; la Banca, altresì, si riserva il diritto di chiedere ogni informazione e/o documento integrativo a supporto delle verifiche sulle dichiarazioni rese dal Cliente.

Luogo e data .....

Firma del/i cliente/i

1. 

2. 

3. 

4. 